

GLI ESPERTI RISPONDONO

Al lavoro durante le ferie Più soldi no, ma si recupera

Il dipendente richiamato non può avere una retribuzione maggiorata però potrà restare a casa per tanti giorni quanti ne ha "sacrificati"

Sono dipendente di un'azienda commerciale. Nel mese di agosto l'azienda ha chiuso per ferie tre settimane. Durante questo periodo, saltuariamente, sono stata chiamata al lavoro per alcune ore al giorno, al fine di sbrigare alcune commesse. Dal momento che ero a casa mi sono resa disponibile e ho lavorato. Ho diritto ad una retribuzione maggiorata per le ore prestate in questo periodo? Se fossi stata in vacanza all'estero o avessi avuto un altro impedimento, avrei potuto rifiutarmi di prestarle?

Rispondendo alla prima domanda, lei non ha diritto ad alcuna maggiorazione. Dal momento che ha accettato di lavorare in quelle giornate e per quelle ore, si è trattato di giorni ed ore retribuite con normale paga giornaliera o oraria, a prescindere dal fatto che l'azienda aveva stabilito un periodo di chiusura. Quei giorni e quelle ore non vanno, però, conteggiate

L'INIZIATIVA

Una mail per mille dubbi

P AVIA

Le tasse, il condominio, i dubbi della vita quotidiana: professionisti a disposizione di chi vuole inviare domande alla mail: lavoto@laprovinciapavese.it.

Professionisti.it

Il primo network dei professionisti in Italia

In collaborazione con www.professionisti.it
numero verde 800901335
e-mail: info@professionisti.it



Commesse al lavoro

te come ferie godute. Non potrebbe essere diversamente, dal momento che la normativa prevede che le ferie devono essere obbligatoriamente godute. Diverso il caso in cui le ore fossero richieste dal datore di lavoro in un giorno festivo (in-

frasettimanale) o di riposo settimanale; in tal caso sì, dovrebbe essere retribuite con la maggiorazione prevista. Rispondendo alla seconda domanda, la risposta è negativa perché il contratto lavoro, settore commercio, all'art. 151 re-

cita testualmente: «Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'anticipato rientro sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente è stato richiamato».

Ciò merita, tuttavia, una considerazione. Una richiesta di questo genere deve essere valutata caso per caso, tenendo conto della gravità e dell'urgenza della prestazione e dell'onerosità per il lavoratore (non sotto il profilo economico, essendo sostenuti dall'azienda i costi dello spostamento e dell'eventuale ritorno sul luogo di vacanza). Si deve trattare di un'esigenza aziendale di non scarsa importanza.

dottor Claudio Zaninotto

Studio Associato
Zaninotto e Villani

FAMIGLIA

Chi paga le tasse sulla casa comune?

In caso di separazione personale tra i coniugi chi si deve fare carico dell'Irnu e degli altri aspetti fiscali relativi alla casa coniugale?

L'assegnazione della casa coniugale segue il principio della massima tutela possibile per il minore e pertanto si tende ad assegnarla al genitore che risulti essere il più adeguato ad avere accanto a sé il minore. In merito agli oneri fiscali si farà riferimento alla totalità del contributo che sarà disposto dal giudice come compartecipazione dell'altro coniuge/genitore alle spese ed al mantenimento del figlio che abita la casa coniugale. Per quanto riguarda invece l'Irnu è stata invece introdotta una norma che prevede che in caso di separazione tra i coniugi, la suddetta imposta resti a carico dell'occupante la casa con le relative agevolazioni previste per l'abitazione principale. Per quanto riguarda gli oneri ordinari, connessi alla disponibilità della casa coniugale, restano a carico dell'assegnatario della medesima, mentre quelli straordinari seguono la titolarità della proprietà. In merito agli aspetti di natura fiscale ogni coniuge pagherà le tasse in forza del proprio reddito.

avvocato Elisabetta Fedegari

Studio legale Fedegari

ASSICURAZIONI

Polizza giudiziaria per le spese legali

Ho sentito parlare della polizza tutela giudiziaria: quali eventi copre?

La polizza tutela giudiziaria, meglio conosciuta come polizza tutela legale, rassicura chi la stipula delle spese legali o penali che sosterrrebbe in caso di controversie giudiziarie riguardanti sia la vita privata che la circolazione stradale. La polizza mette a disposizione un massimale (da 5mila a 15mila euro) da corrispondere ad un legale o ad un perito, nella stragrande maggioranza delle polizze individuati dal contraente, intervenuti in una controversia riguardante il contraente. Generalmente la polizza contiene anche la garanzia di copertura delle eventuali spese di soccombenza liquidate dal giudice a seguito di procedimenti giudiziari, anche penali, fino al raggiungimento del tetto massimale. Questo tipo di polizza si attiva anche nell'eventualità di controversie con la propria compagnia assicuratrice (è il caso, ad esempio, di una causa avente su un sinistro stradale complicato oppure di una controversia extragiudiziale su una divergenza sull'entità e/o sulla gestione di un sinistro).

dottor Giuliano Ruffinazzi

Centro Assicurativo Pavese